

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 12/03/2024

FATTO

Parte ricorrente riferisce che nel gennaio 2017 perfezionava con l'intermediario resistente la surroga di un mutuo per un importo pari a euro 100.487,91 da estinguere in 240 rate mensili e che in data 16/01/2023 estingueva parzialmente il mutuo versando un importo di euro 40.000,00. Lamenta che l'importo ricalcolato a decorrere dalla rata n. 69 non corrisponde a quanto effettivamente dovuto.

Chiede al Collegio "il recupero di quanto già versato in eccesso al dovuto e un riallineamento del calcolo rate in modo corretto"

L'intermediario nelle controdeduzioni in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi.

Mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, avendo il ricorrente contestato nel reclamo l'importo delle rate di ammortamento a partire dalla n. 72, e nel ricorso a partire dalla n. 69;

Ricorso che sollecita lo svolgimento di una attività consulenziale attesa l'indeterminatezza e la mancanza di adeguata documentazione;

La richiesta di "un riallineamento del calcolo rate in modo corretto" presuppone una pronuncia di carattere costitutivo, sottratta alla competenza dell'Arbitro.

Nel merito, premesso che in data 26/01/2017 ha concesso al ricorrente un mutuo di € 100.847,91 per estinguere un finanziamento perfezionato in origine con altro intermediario, evidenzia che l'art. 3 del contratto di mutuo prevede il rimborso in 240 rate di ammortamento mensili scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, comprensive di capitale e interessi, determinate con "metodo francese". Il tasso d'interesse applicato al mutuo è variabile e pari all'Euribor 360 a tre mesi, aumentato di uno spread di 1,35 punti percentuali, con previsione di un tasso minimo dell'1,35% (pari allo spread) e di un tasso massimo del 3,25%.

Ciò posto, dichiara che il 16/01/2023 il cliente ha effettuato un versamento in conto capitale di € 40.000,00, che ha abbattuto il capitale residuo da € 73.528,78 ad € 33.528,78 e, in conseguenza di tale versamento, la quota capitale delle rate (a partire dalla n. 72 subito successiva) è stata proporzionalmente diminuita e ricalcolata in base al tasso d'interesse del mutuo alla data della stipula (1,350%), come stabilito dall'art. 3, comma 2, del contratto.

Precisa che la quota interessi delle rate è calcolata sulla base del tasso tempo per tempo vigente, che a decorrere dal 31/12/2022, è pari al tasso massimo del 3,25%.

Dichiara inoltre che in sede di riscontro al reclamo, ha spiegato le modalità con cui è stato rideterminato il nuovo piano di ammortamento a valle del versamento in conto capitale e ha motivato i criteri adottati sulla base delle previsioni del contratto di mutuo, mentre il cliente, in sede di ricorso, non ha spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non ritiene corretto il nuovo piano di ammortamento determinato dalla Banca, limitandosi a produrre una propria elaborazione probabilmente effettuata tramite uno strumentario reperito in rete.

Parte ricorrente nelle repliche afferma che nel ricorso fa riferimento alle rate a partire dalla n. 69 in quanto veniva a conoscenza dei reclami presentati dall'associazione dei consumatori in suo nome dopo l'invio degli stessi; riporta la formula di calcolo applicata; afferma che "la banca ottiene l'importo rata non dal calcolo utilizzando la sua formula appropriata ma semplicemente facendo l'addizione di un importo capitale nato nella sua immaginazione e gli interessi".

Nelle controrepliche la resistente evidenzia che le rate n. 69, 70, 71, oltre a non essere state contestate nel reclamo, sono anteriori alla decurtazione del mutuo in conto capitale del 16/01/2023 che ha comportato la rideterminazione del piano di ammortamento.

Precisa che eventuali difetti di comunicazione e/o disguidi intervenuti fra il cliente e il soggetto che lo ha assistito e/o rappresentato nella fase del reclamo sono irrilevanti.

Osserva inoltre che il calcolo della rata n. 69 riportato nelle repliche risulta dall'applicazione di una formula ben poco intellegibile e che i conteggi effettuati dalla banca con riferimento sia alle rate n. 69, 70, 71 che alle successive sono corretti, posto che la somma delle quote capitale delle 240 rate di ammortamento coincide esattamente con l'importo del capitale surrogato di € 100.487,91 e le quote interessi sono state determinate con la normale formula di calcolo degli interessi.

Conclude rilevando che il foglio di calcolo prodotto dal ricorrente non sviluppa neppure il piano d'ammortamento nella sua interezza, bensì solo fino alla rata n. 83 (su n. 240 rate), risultando così, anche per questo motivo, non verificabile e del tutto inattendibile.

DIRITTO

Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni preliminari eccepite dalla resistente.

Parte resistente eccepisce l'asimmetria tra ricorso e reclamo dal momento che il ricorrente ha contestato nel reclamo l'erroneità del calcolo delle rate a partire dalla n. 72 e nel ricorso a partire dalla n. 69.

Il Collegio peraltro rileva che nel reclamo il ricorrente si limitava a chiedere chiarimenti all'intermediario in ordine al nuovo piano di ammortamento predisposto da quest'ultimo, a seguito della parziale estinzione anticipata del mutuo e non contestava l'erroneità del calcolo delle rate, né avanzava le medesime richieste oggetto del presente ricorso.

È noto che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" prevedono il necessario preventivo esperimento del reclamo rispetto alla proposizione del ricorso all'Arbitro; prevedono altresì che «Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo» (Sez. VI, §1), circostanza assente nel caso in esame.

Parte resistente peraltro eccepisce, altresì, che il ricorso implica lo svolgimento di una attività consulenziale, preclusa all'ABF, in ragione della sua indeterminatezza e della mancata allegazione di documentazione a sostegno. Secondo l'orientamento dei Collegi territoriali occorre distinguere l'ipotesi in cui l'allegazione di parte ricorrente sia assolutamente generica e indeterminata, da quella in cui essa risulti invece sufficientemente specifica ma sfornita di supporto probatorio. Solo nel primo caso, infatti, si avrebbe l'inammissibilità del ricorso, mentre nel secondo caso la carenza probatoria, anche assoluta, determinerebbe il rigetto nel merito.

Nel caso in esame la carenza probatoria determina il rigetto del ricorso.

Infatti, parte ricorrente lamenta l'erroneità dell'importo della rata mensile di rimborso, come calcolata a seguito del versamento di € 40.057,78, effettuato a titolo di estinzione anticipata parziale, senza precisare o dimostrare quale debba ritenersi l'erroneità. Dal tenore delle repliche sembra che l'errore rilevato dal ricorrente attenga al calcolo delle quote capitali delle rate e il ricorrente allega a sostegno un piano di ammortamento asseritamente elaborato utilizzando un foglio di calcolo presente nel pacchetto Office di Microsoft.

L'intermediario, dal canto suo, eccepisce che il piano di ammortamento allegato dal ricorrente risulta sviluppato sino alla rata 83, utilizzando una formula poco intellegibile.

Sostiene di aver correttamente provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo tenuto conto dell'avvenuta estinzione parziale avvenuta in data 16.01.2023, in prossimità della scadenza della rata n. 72 e allega altresì il piano di ammortamento, chiarendo che il metodo di ammortamento alla francese "implica che si debba in primo luogo individuare, in base al tasso applicato al finanziamento, l'importo complessivo da restituire (il "montante", ovvero la somma totale che sarà pagata alla fine del mutuo). Questo importo viene suddiviso per il numero delle rate, così da determinare l'importo di ciascuna singola rata. Per separare, in ciascuna rata, la parte di capitale e la parte di interessi, viene dapprima calcolata la quota interessi sul debito residuo, mentre la quota capitale viene individuata per differenza".

Riferisce, quindi, che le quote interessi sono state calcolate applicando una determinata formula, che allega, e chiarisce poi che le quote capitale sono state rideterminate sulla base del tasso di ammortamento iniziale (ossia il 1,35%), come stabilito all'art. 3, comma

2 del contratto di mutuo.

L'intermediario evidenzia, altresì, che la somma delle quote capitale delle 240 rate di ammortamento coincide con l'importo del mutuo.

Tenuto conto delle difese delle parti e delle relative allegazioni documentali, il Collegio osserva che il ricorrente non offre chiarimenti in ordine alla tipologia di errore riscontrato nel calcolo delle quote capitali; il piano di ammortamento che allega a comprova dell'asserita erroneità dei calcoli effettuati dalla resistente è sviluppato sino alla rata n. 83, a fronte di 240 rate complessivamente previste; d'altra parte, la resistente fornisce evidenza della coincidenza tra l'importo del mutuo (€ 100.487,91) e la somma delle quote capitale risultante dal piano di ammortamento elaborato a seguito dell'estinzione parziale. Infine, parte ricorrente non ha provveduto a quantificare la richiesta di restituzione dalla somma versata in eccesso.

Gravando su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 l'onere della prova dei fatti che lamenta, assente nel caso in esame, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI